



COMUNE DI LONGANO

REGIONE MOLISE

PROVINCIA DI ISERNIA

C.a.p. 86090 - Part.Iva 00069890945- Tel- 0865-57135 - Fax 0865 57113 - E-mail info@comune.longano.is.it
P.e.c.: comune.longano@pec.it

Prot. N. 2297

UFFICIO DEL SINDACO

ORDINANZA N° 2017

OGGETTO: Manifestazione ricreativa giochi in Piazza Veneziale organizzata dalla Pro Loco Longano il giorno 23 luglio 2017 - Provvedimenti.-

IL SINDACO

PREMESSO che è stata concessa la disponibilità della Piazza Veneziale per lo svolgimento di una piccola manifestazione ricreativa, senza scopo di lucro, per bambini ed adulti del paese, organizzata dalla Associazione Pro Loco Longano da effettuarsi nel giorno 23 luglio 2017 dalle ore 15:00 alle ore 20:00;

AL FINE di consentire il normale e funzionale svolgimento della manifestazione di cui trattasi;

VISTO il D. Lgs. N. 267/2000;

VISTO il D.Lgs. n. 285/1992 (Nuovo Codice della Strada) e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO il D.P.R. n. 495/1992 (Regolamento di Esecuzione del Nuovo Codice della Strada) e successive modificazioni ed integrazioni;

PER MOTIVI attinenti alla tutela del patrimonio stradale e per esigenze di carattere tecnico;

ORDINA

E' istituito il divieto temporaneo di sosta e di transito per tutti i veicoli nella piazza G. Veneziale, area antistante il vecchio Municipio, l'Ufficio Postale e la Farmacia, nonché l'area antistante il civico n. 6 il giorno 23 luglio 2017 dalle ore 15:00 alle ore 20:00, per lo svolgimento di una manifestazione ricreativa di giochi per bambini ed adulti organizzata dalla Associazione Pro Loco Longano.

Nelle restanti zone della Piazza Veneziale è consentito il transito e la sosta, esclusivamente negli appositi spazi.

Il Responsabile del Servizio di Vigilanza è incaricato di dare adeguata pubblicità al presente provvedimento mediante la sua pubblicazione all'albo pretorio comunale, nonché mediante i consueti metodi di diffusione;

Il Responsabile del Servizio di Vigilanza è altresì incaricato di apporre idonea segnaletica verticale atta ad evidenziare i divieti istituiti.

A norma dell'art. 3, comma 4, della legge 7/8/1990, n. 241, si avverte che, avverso la presente ordinanza, in applicazione della legge 6/12/1971, n. 1034, chiunque abbia interesse potrà ricorrere per incompletezza, per eccesso di potere o per violazione di legge, entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale di Campobasso:

In Relazione al disposto dell'art. 37, comma 3, del D.Lgs. n. 285/1992, sempre nel termine di 60 giorni, può essere proposto ricorso, da chi abbia interesse alla approvazione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al ministero dei Lavori Pubblici, con la procedura di cui all'art. 74 del Regolamento emanato con D.P.R. n. 495/92.

A norma dell'art. 8 della legge n. 241/1990, si rende noto che il Responsabile del procedimento è l'Ufficio di Polizia Locale.

I trasgressori saranno sanzionati ai sensi delle vigenti norme di legge.

Gli organi di polizia sono incaricati dell'esecuzione della presente ordinanza e del servizio di pubblica sicurezza e di viabilità.

22/07/2017.

Per Il Sindaco
L'Assessore
(Avv. Cristian Domenico Sellecchia)

